Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **ROMA - Venerdì, 18 agosto 1933 - ANNO XI** — **Numero 191**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 29 giugno 1933, n. 1015.
Norme integrative per il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 gennaio 1929, n. 8, e il Nostro decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490, concernenti le scuole secondarie di avviamento professionale;
Veduto il testo unico sulla finanza locale, approvato con Nostro decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
Veduto il Nostro decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi;
Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulle attribuzioni del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare integrazioni e modifiche alle norme contenute nel predetto Nostro decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, per l'assetto delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale i cui oneri, secondo il citato testo unico sulla finanza locale, debbono passare dai Comuni allo Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al R. decreto-legge 22 dicembre 1932, n. 1964, concernente il passaggio allo Stato delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale dipendenti dai Comuni autonomi, sono apportate le seguenti integrazioni e modifiche:
All'art. 3, primo comma, le parole: « agli articoli 38 e 39 primo comma » sono sostituite con le altre: « all'articolo 38 ».
All'art. 4, è sostituito il seguente testo:
Nei casi in cui non siano applicabili le norme del citato art. 38 della legge 22 aprile 1932, n. 490, è ammesso il passaggio nei ruoli governativi del personale direttivo e insegnante, già in ruolo nelle scuole di cui all'art. 1 del presente decreto-legge, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel titolo III, cap. 2 del R. decreto 6 giugno 1925, n. 1084, sull'assunzione del personale di istituti pareggiati.
Le disposizioni transitorie di cui all'art. 39 della legge 22 aprile 1932, n. 490, sono applicabili anche nella prima attuazione del presente decreto.
I maestri elementari che, in applicazione dell'articolo precedente, conseguiranno la nomina in ruolo, assumeranno ad ogni effetto il grado di straordinario; all'atto della loro promozione al grado di ordinario otterranno, agli effetti della carriera e dello stipendio, e in ragione di una metà, il riconoscimento dell'anzianità acquisita per il servizio prestato nel ruolo da cui provengono.
Agli insegnanti di cui ai precedenti comma è conservato, all'atto dell'inquadramento nei ruoli statali, il trattamento economico di cui all'art. 42 della legge 22 aprile 1932, n. 490.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche per la nomina nei ruoli statali, col grado di direttori, di coloro che erano direttori di ruolo di scuole professionali comunali all'atto in cui queste furono comunque trasformate o fuse per dar vita a Regie scuole secondarie di avviamento professionale, quando per essi ricorrano le condizioni stabilite dall'art. 1 del R. decreto 15 maggio 1930, n. 740.
Gli insegnanti di ruolo delle scuole o corsi secondari di avviamento professionale già dipendenti dal comune di Trieste, i quali coprano cattedre di materie per le quali di regola non sia prevista la istituzione della cattedra nelle tabelle allegate alla legge 22 aprile 1932, n. 490, sono inquadrati in un ruolo transitorio col trattamento economico e di carriera del quale godevano finora e resteranno a disposizione dell'Amministrazione per l'insegnamento della propria materia e per altri incarichi nelle Regie scuole e nei Regi corsi secondari di avviamento professionale con l'obbligo di raggiungere il limite di orario di cui all'art. 18 della legge citata.
In corrispondenza ai posti coperti nel predetto ruolo transitorio dovranno tenersi vacanti altrettanti posti nei ruoli ordinari delle Regie scuole di avviamento professionale.
In nessuno dei casi previsti in questo e nel precedente articolo la nomina in ruolo dà diritto di rimanere nello stesso istituto o nella stessa sede.
Coloro che chiedono di conseguire la nomina nei ruoli statali per effetto del presente decreto debbono comprovare la loro appartenenza al Partito Nazionale Fascista.

Art. 2.

Le scuole secondarie di avviamento professionale indicate nell'allegato 1 del R. decreto-legge 22 dicembre 1932, numero 1964, sotto i numeri d'ordine, rispettivamente 2 per il comune di Bologna, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 per il comune di Genova e 39 per il comune di Torino sono sostituite con quelle elencate nella tabella *A* allegata al presente decreto con l'ordinamento organico ivi stabilito.
I corsi secondari di avviamento professionale del comune di Genova indicati nell'allegato 2 al Regio decreto-legge predetto sotto i numeri d'ordine 13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 26, 27, 29, 30 e 32 sono sostituiti con quelli elencati nella tabella *B* allegata al presente decreto con ordinamento organico ivi stabilito.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 giugno 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1933 - *Anno* XI
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 58. — MANCINI.

TABELLA A

SEDE	SCUOLE denominazione o località	TIPO	ORGANICO DEL PERSONALE — Direttori: Con insegnamento	Direttori: Senza ins.	Insegnanti: Italiano	Insegnanti: Matematica	Insegnanti: Computist.	Insegnanti: Tecnologia	Insegnanti: Agraria	Insegnanti: Econ. dom.	Istruttori pratici: Meccanici	Istruttori pratici: Femminili	Istruttori pratici: Agrari	Istruttori pratici: Alberghieri	Istruttori pratici: Marinari
1. Bologna	—	Agrario	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—
2. Genova-Cornigliano	«Volta»	Ind. maschili e femm.	1	—	2	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—
3. Genova	«Barrili»	Ind. femm.	1	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—
4. Genova-Struppa	«Val Bisagno»	Ind. femm. con tipo aggiunto commerciale	1	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—
5. Genova	«Boccanegra»	Ind. con indirizzo specializzato alberghiero e tipo agg. ind. femm.	—	1	3	2	—	1	—	—	1	1	—	—	—
6. Torino	«Santarosa»	Ind. femm.	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

TABELLA B

SEDE	SCUOLE denominazione o località	TIPO	ORGANICO DEL PERSONALE — Direttori: Con insegnamento	Direttori: Senza ins.	Insegnanti: Italiano	Insegnanti: Matematica	Insegnanti: Computist.	Insegnanti: Tecnologia	Insegnanti: Agraria	Insegnanti: Econ. dom.
1. Genova-Pra	«Regina Margherita»	Comm. ind. f. a.	—	—	1	—	—	—	—	—
2. Genova-Cornigliano Coronata	«Fogazzaro»	Comm. ind. f. a.	—	—	1	—	—	—	—	—
3. Genova	«Lomellini»	Ind. femm. b	—	—	1	1	—	—	—	—
4. Genova	«Cantore»	Ind. femm. b	—	—	1	1	—	—	—	—
5. Genova	«Da Passano»	Ind. femm. b	—	—	1	1	—	—	—	—
6. Genova-Pegli	—	Comm. e ind. femm. b	—	—	1	1	—	—	—	—
7. Genova - Sampierdarena	«Barabino»	Ind. femm. b	—	—	1	1	—	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: JUNG.

Il Ministro per l'educazione nazionale: ERCOLE.

REGIO DECRETO 13 luglio 1933, n. **1016.**

Aggregazione del comune di Mizzole a quello di Verona.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vedute le deliberazioni 24 dicembre 1932 e 5 maggio 1933, del podestà di Mizzole, nonchè 18 gennaio e 13 maggio 1933, rispettivamente del commissario prefettizio e del podestà di Verona, con le quali viene proposta l'aggregazione del comune di Mizzole al comune di Verona;

Veduto il parere espresso dal Rettorato della provincia di Verona nell'adunanza del 23 maggio 1933;

Udito il Consiglio di Stato — sezione prima — il cui parere in data 27 giugno 1933, si intende nel presente decreto riportato;

Veduti il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, la legge 4 febbraio 1926, n. 237, il R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 957, nonchè la legge 27 dicembre 1928, n. 2962;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Mizzole è aggregato al comune di Verona.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 40. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1933, n. 1017.

Conferma all'Azienda generale italiana petroli dell'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, che dà facoltà all'Amministrazione dello Stato di affidare all'Azienda generale italiana petroli l'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno;

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1930, n. 1388, con cui l'incarico predetto fu confermato sino al 30 giugno 1933;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di proseguire le ricerche petrolifere in corso di esecuzione da parte della Azienda generale italiana petroli secondo un programma da svolgersi in un quinquennio e di assegnare alla medesima i mezzi necessari:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'Azienda generale italiana petroli è confermato l'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno per un periodo di cinque anni, dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1938.

La spesa globale per l'esecuzione di tali ricerche nel periodo anzidetto è stabilita in L. 90.000.000 e graverà sul bilancio del Ministero delle corporazioni nei modi e termini indicati nell'articolo seguente.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei lavori, di cui al precedente articolo, saranno effettuate anticipazioni all'Azienda generale italiana petroli fino alla concorrenza della somma di L. 20.000.000 nei tre esercizi dal 1933-34 al 1935-36 e di L. 15.000.000 nei due esercizi 1936-37 e 1937-38.

In dipendenza di quanto sopra la somma stanziata nel cap. 58 del bilancio di previsione del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1933-34 concernente spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605, è elevata da L. 7.730.000 a L. 20.730.000.

Le somministrazioni di fondi saranno disposte, a richiesta dell'Azienda, in quote bimestrali non eccedenti il sesto dell'assegnazione relativa all'intero esercizio, salvo particolari occorrenze per acquisto di materiali.

L'Azienda presenterà al Ministero delle corporazioni i rendiconti giustificativi delle spese eseguite, corredati dei relativi documenti, a periodi trimestrali, entro i quindici giorni successivi.

L'esame di tali rendiconti da parte del Ministero e della Ragioneria centrale, dovrà essere ultimato entro due mesi dal giorno della presentazione. Ultimata tale revisione, i rendiconti saranno trasmessi dalla Ragioneria predetta alla Corte dei conti per il definitivo esame.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà approvato il programma di massima dei lavori, di cui all'art. 1.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 65. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1933, n. **1018**.
Provvedimenti a favore dell'industria automobilistica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, col quale venne approvata la legge tributaria automobilistica;
Visto il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di agevolare nei riguardi tributari l'incremento dell'industria automobilistica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le autovetture nuove di fabbrica adibite al trasporto di persone, provviste di motore della potenza tassabile non superiore a 12 HP e del prezzo massimo di vendita al pubblico di L. 12.000 sono soggette fino al 31 marzo 1934 soltanto al diritto fisso di L. 10.
La presente disposizione si applica alle autovetture nuove entrate in circolazione a decorrere dal 1° luglio 1933.

Art. 2.

Per le autovetture usate, della potenza tassabile non inferiore a 35 cavalli, che siano rimesse in circolazione a datare dalla entrata in vigore del presente decreto, la tassa di circolazione, applicabile a norma delle vigenti disposizioni di legge, è dovuta sino al 31 dicembre 1933, nelle misure seguenti:
1° pel periodo agosto-dicembre: in ragione di 9/24 della tassa annua;
2° pel periodo settembre-dicembre: in ragione di 7/24 della tassa annua;
3° pel periodo ottobre-dicembre: in ragione di 5/24 della tassa annua;
4° pel periodo novembre-dicembre: in ragione di 3/24 della tassa annua.

Art. 3.

Il presente decreto, salvo il disposto dell'art. 1, entra in vigore il 1° agosto 1933.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro per le finanze è incaricato per la presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 335, foglio 67. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 marzo 1933, n. **1019**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Castellina in Chianti.

N. 1019. R. decreto 2 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Castellina in Chianti (provincia di Siena).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. **1020**.
Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Buia.

N. 1020. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Buia (provincia di Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 18 maggio 1933, n. **1021**.
Erezione in ente morale del R. Conservatorio dei Sacri Cuori di Gesù e Maria in S. Maria Capua Vetere.

N. 1021. R. decreto 18 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il R. Conservatorio dei Sacri Cuori di Gesù e Maria in S. Maria Capua Vetere viene eretto in ente morale per il conferimento di borse di studio e ne è approvato il nuovo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 giugno 1933, n. **1022**.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria delle Scale con sede in Ragusa.

N. 1022. R. decreto 22 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Arcivescovo di Siracusa in data 17 giugno 1932 relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Maria delle Scale in Ragusa.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 giugno 1933, n. **1023**.
Autorizzazione alla Regia scuola d'ingegneria di Milano ad accettare un legato.

N. 1023. R. decreto 22 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola d'ingegneria di Milano è autorizzata ad accettare il legato di L. 300.000 nominali in titoli del Debito pubblico italiano 5 % disposto in suo favore dall'on. senatore ingegnere Giovanni Battista Pirelli, per l'istituzione di una

borsa per studi di perfezionamento da conferirsi annualmente ad un laureato della Scuola stessa, che si rechi all'estero a compiere studi intesi ad introdurre in Italia una nuova industria od a promuovere il progresso di una industria imperfettamente conosciuta in Italia e che sia suscettibile di utile sviluppo.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 22 giugno 1933, n. 1024.
Passaggio di Confraternite della provincia di Terni alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

N. 1024. R. decreto 22 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, le seguenti Confraternite della provincia di Terni sono passate alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica per quanto riguarda il funzionamento e l'amministrazione:

1. Allerona - Confraternita del Gesù;
2. Amelia (frazione Porchiano del Monte) - Confraternita di S. Cristina;
3. Amelia (frazione Porchiano del Monte) - Confraternita del SS. Sacramento;
4. Amelia (frazione Foce) - Confraternita del Crocifisso e Sacramento;
5. Arrone - Confraternita del SS. Sacramento;
6. Arrone - Confraternite riunite del SS. Sacramento e Rosario;
7. Baschi - Confraternita del Purgatorio;
8. Calvi - Confraternita del Rosario;
9. Calvi - Confraternite del SS. Sacramento, S. Antonio e S. Sebastiano;
10. Castelviscardo - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario;
11. Castelviscardo (frazione Viceno) - Confraternita del Rosario;
12. Ficulle - Confraternita del Rosario;
13. Ferentillo (frazione Matterella) - Confraternita del SS. Sacramento;
14. Ferentillo (frazione Matterella) - Confraternita del Gonfalone e Buona Morte;
15. Ferentillo (frazione Precetto) - Confraternita del SS. Sacramento;
16. Ferentillo (frazione Precetto) - Confraternita del Gonfalone;
17. Ferentillo (frazione Precetto) - Confraternita del SS. Rosario;
18. Ferentillo (frazione Macenano) - Confraternita del SS. Rosario;
19. Lugnano in Teverina - Confraternita del SS. Rosario;
20. Montegabbione - Confraternite riunite del Rosario, del Sacramento, della Morte ed Orazione, dell'Addolorata e di S. Rocco;
21. Montecastrilli (frazione di Avigliano) - Confraternita del SS. Rosario;
22. Orvieto - Confraternita della Misericordia;
23. Orvieto - Confraternita del SS. Sacramento nella Cattedrale;
24. Orvieto - Confraternita di S. Domenico;
25. Orvieto - Confraternita di S. Rocco;
26. Orvieto (frazione S. Giovenale) - Confraternita SS. Sacramento;
27. Orvieto (frazione Villa Capretta) - Confraternite del SS. Sacramento, del Rosario e della Dottrina Cristiana;
28. Orvieto - Confraternita della S. Famiglia Nazzarena nella Chiesa di S. Giuseppe;
29. Parrano - Confraternita del Sacramento e Rosario;
30. Montecastrilli - Confraternita del SS. Rosario;
31. Lugnano in Teverina - Confraternita del SS. Sacramento.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1933 - Anno XI

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 602 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smak Giacomo figlio di Giovanni e della fu Puhaly Maria, nato a Lanischie il 13 luglio 1874 e abitante a Pola, Monte S. Giovanni n. 75, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cernobori Giustina di Gregorio e di Bedak Maddalena, nata a Bagnolo (Pola) il 25 maggio 1881 ed alla figlia Maria, nata a Valdibecco (Pola) il 6 luglio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2644)

N. 607 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Smak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smak Giuseppe, figlio di Gregorio e di Busdon Caterina, nato a Lanischie il 20 marzo 1877 e abitante a Pola, Valmale n. 67, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Pubal Caterina di Matteo e di Sferco Maria nata a Lanischie il 13 febbraio 1879 ed al figlio Giuseppe nato a Pinguente il 4 settembre 1906 ed ai figli nati a Pola: Antonio, l'8 gennaio 1910, Carolina, il 12 ottobre 1911; Alba, il 7 novembre 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2645)

N. 610 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Smach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smach Matteo, figlio di Matteo e di Busdon Orsola, nato a Lanischie il 17 ottobre 1872 e abitante a Pola, Corniale n. 105, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Premate Agata fu Giuseppe e di Micovillovich Agata nata a Promontore il 19 settembre 1873 ed ai figli nati a Pola: Giovanni, il 31 dicembre 1904, Caterina il 3 gennaio 1910, Fiorina il 27 ottobre 1911, Maria il 25 luglio 1913 e Michele il 2 febbraio 1917.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2646)

N. 603 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Smach » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smach Giovanni, figlio del fu Michele e della fu Gherbaz Gregoria, nato a Lanischie il 17 giugno 1859 e abitante a Pola, Monte S. Giovanni n. 57, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Smach Maria fu Matteo e fu Busdon Maria, nata a Lanischie il 2 agosto 1860 ed al figlio Giuseppe, nato a Pola il 21 aprile 1903.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2647)

N. 605 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministerale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Smak » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Smak Giorgio, figlio di Giuseppe e di Puhali Caterina, nato a Pinguente il 23 aprile 1903 e abitante a Pola, Valmale n. 67, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Macchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Sulich Natalia di Giovanni e di Clarich Maria, nata a Pola il 12 dicembre 1905, ed al figlio Claudio, nato a Pola il 27 aprile 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 6 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(2648)

N. 116 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora « Toncovich Maria vedova Craizer ».

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Orsera e all'albo di questa prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Alla signora Toncovich Maria vedova Craizer, del fu Giorgio e di Drasco Caterina, nata a Fontane (Orsera) il 24 ottobre 1884, residente a Fontane, di condizione privata, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Toncovich e Craizer in « Tonelli » e « Sandrucci » (Tonelli Maria ved. Sandrucci).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana di Sandrucci anche ai figli del fu Martino Craizer, nati a Fontane: Antonio, il 6 settembre 1904; Natalia, il 12 dicembre 1906; Simone, il 23 settembre 1913; Pietro, il 30 giugno 1917; Gabriele, il 24 febbraio 1920; Mafalda, il 3 giugno 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 13 febbraio 1931 - Anno IX.

Il prefetto: LEONE.

(2649)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 11 agosto 1933-XI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 936, relativo alla concessione di un sussidio straordinario di esercizio alle Società esercenti le ferrovie Circumetnea e Siena-Buonconvento-Monteantico.

(5447)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 11 agosto 1933-XI, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del Regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 943, relativo alla riduzione a 18 anni del limite normale di età per ottenere la patente di abilitazione a condurre automobili in servizio privato.

(5448)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio delle ratifiche della Convenzione italo-spagnola di commercio e di navigazione.

Addì 10 agosto 1933-XI, si è proceduto in Roma, tra il Capo del Governo Ministro per gli affari esteri, e l'Ambasciatore di Spagna presso la Real Corte, allo scambio delle ratifiche della Convenzione italo-spagnola di commercio e di navigazione (con due annessi) e del Protocollo finale ad essa relativo; atti stipulati a Roma il 15 marzo 1932.

(5453)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 156 — Data: 20 marzo 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Chieti — Intestazione: Tatasciore Clorindo fu Antonio, per conto della Congrega di carità di Bucchianico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 479,50 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° ottobre 1932.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 405 — Data: 26 ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Lenzi Gaetano fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: misti 2 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 3,50 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 400 — Data: 24 ottobre 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Intestata come la precedente — Titoli del Debito pubblico: al portatore 1 — Ammontare della rendita: L. 25 consolidato 5 per cento Littorio con decorrenza 1° luglio 1933.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, li 5 agosto 1933 - Anno XI

p. *Il direttore generale*: POTENZA.

(5416)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nella pubblicazione apparsa a pag. 3212 della *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 17 luglio 1933-XI, la 10ª intestazione (n. 353043 dell'elenco di smarrimento certificati) con la dizione: « *Intestata come la precedente* » va rettificata come segue:

« Auriemma Pasquale, Raffaela, Luigi, Giacomo, Eleonora, Roberto e Maria fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Mosca Elisa, domic. in Caivano (Napoli) ».

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.